ORDINANZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
8 ottobre 1998 *

Nel procedimento C-228/97 P,

Hedwig Kuchlenz-Winter, coniuge divorziato di un ex dipendente del Parlamento europeo, residente a Kehlen (Lussemburgo), con l'avv. Dieter Rogalla, del foro di Sprockhövel, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv. ti Decker, Braun & Wagner, 16, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 16 aprile 1997, nella causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione (Racc. pag. II-637),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Bertrand Wägenbaur, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dai signori P. J. G. Kapteyn, presidente di sezione, H. Ragnemalm (relatore) e K. M. Ioannou, giudici,

avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 20 giugno 1997 la signora Kuchlenz-Winter ha impugnato, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 16 aprile 1997 nella causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione (Racc. pag. II-637; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale stesso ha respinto il suo ricorso diretto, in via principale, a veder dichiarare che la Commissione ha l'obbligo, da un lato, di continuare a garantire alla ricorrente la copertura del regime comune di assicurazione malattia delle istituzioni delle Comunità europee (in prosieguo: il «regime comune») e, dall'altro, di fare uso del suo diritto d'iniziativa nei confronti del Consiglio, al fine di dare ai soggetti che si trovano nella situazione della ricorrente la possibilità di fruire della copertura del regime comune e, in subordine, a veder richiamare l'attenzione del governo tedesco sulla lacuna esistente nella normativa nazionale in materia di assicurazione malattia e a veder ingiungere a detto governo l'adozione delle misure idonee a porvi rimedio.

2 I fatti di causa, come risultano dalla sentenza impugnata, si possono riassumere nel modo seguente.

3 Nel 1957, anno del suo matrimonio con il signor Kuchlenz, cittadino tedesco, l'interessata, anch'essa cittadina tedesca, era dipendente presso la Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio a Lussemburgo. Nel 1958 ella è stata trasferita presso la Commissione della Comunità europea dell'energia atomica a Bruxelles. Suo marito, divenuto nel frattempo dipendente del Parlamento europeo, è stato trasferito nel 1963 a Lussemburgo. Dopo poco più di sette anni di servizio presso le Comunità, la signora Kuchlenz-Winter ha quindi abbandonato l'attività lavorativa e ha cessato di essere iscritta al regime comune a suo nome, rimanendo però assicurata tramite suo marito (punti 1 e 2 della sentenza impugnata).

4 Con sentenza 10 dicembre 1993, divenuta definitiva il 1° aprile successivo, la Corte d'appello di Lussemburgo ha pronunciato il divorzio fra la ricorrente e il signor Kuchlenz. I coniugi si sono in seguito accordati per la ripartizione, secondo le disposizioni del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco) che prevedono una ripartizione compensativa dei diritti a pensione in caso di divorzio, della pensione d'anzianità che il signor Kuchlenz percepisce dalle Comunità. Tale accordo è stato omologato dal giudice di pace di Lussemburgo (punto 3).

5 Ai sensi dell'art. 72, n. 1 ter, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), che prevede che il coniuge divorziato di un funzionario possa, a determinate condizioni, continuare a beneficiare della copertura contro i rischi di malattia per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data in cui il divorzio è divenuto definitivo, la ricorrente ha continuato per un anno a fruire delle prestazioni del regime comune (punto 4).

6 In quanto residente a Lussemburgo, la singora Kuchlenz-Winter ha altresì diritto di essere iscritta al regime previdenziale lussemburghese (punto 5).

7 Per contro, non avendo maturato in Germania i periodi di assicurazione necessari, ella non ha diritto di iscriversi al regime previdenziale tedesco. Ella inoltre non soddisfa i requisiti per iscriversi volontariamente a tale regime e, tenuto conto del

fatto che è affetta da una grave malattia, le casse malattia private rifiutano di assicurarla (punto 5).

8 Il 7 febbraio 1994 la signora Kuchlenz-Winter ha presentato, al Parlamento e alla Commissione, domande con cui invitava queste istituzioni ad adottare una decisione che le permettesse di continuare a fruire della sua copertura previdenziale presso il regime comune oltre il termine di un anno previsto dall'art. 72 dello Statuto. Poiché la domanda presentata alla Commissione era stata oggetto di un rigetto implicito, il 26 luglio 1994 la ricorrente ha proposto, contro tale decisione, un reclamo che è stato respinto dalla Commissione con lettera in data 11 gennaio 1995 (punti 6-8).

9 Il 24 febbraio 1995 la ricorrente ha promosso un ricorso dinanzi al Tribunale.

La sentenza impugnata

10 Il Tribunale anzitutto ha respinto un'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione secondo la quale il ricorso avrebbe dovuto essere proposto contro il Parlamento e non contro la Commissione. A questo proposito il Tribunale si è basato, da un lato, sul fatto che la Commissione, nella lettera 11 gennaio 1995, non aveva fatto valere la propria incompetenza e, dall'altro, sulla rilevanza del ruolo della Commissione stessa nella gestione del regime comune (punti 28-33).

11 Successivamente, il Tribunale ha considerato ricevibile la domanda diretta a far dichiarare che la Commissione aveva l'obbligo di mantenere la copertura del regime comune a favore della ricorrente (punto 35).

12 Tuttavia, dato che i giudici comunitari non possono rivolgere ordini alle istituzioni comunitarie, il Tribunale ha interpretato tale domanda come diretta all'annullamento degli atti della Commissione che avevano respinto la domanda presentata dalla ricorrente di rimanere iscritta al regime comune (punto 24).

13 A fondamento della sua domanda, la ricorrente aveva dedotto dinanzi al Tribunale quattro motivi basati sulla violazione del dovere di sollecitudine, del principio della libera circolazione delle persone e del principio della parità di trattamento, nonché sull'esistenza di un diritto a pensione a titolo personale.

14 Quanto al primo motivo, il Tribunale ha ricordato che il dovere di sollecitudine deve operare nell'ambito stabilito dalle norme in vigore e che, in particolare, non può consentire a un ricorrente di ottenere dalle istituzioni un esito diverso da quello risultante da disposizioni il cui significato è chiaro. Data la chiarezza dell'art. 72, n. 1 ter, dello Statuto, il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non poteva ottenere il mantenimento della sua copertura con il regime comune oltre il periodo previsto da tale disposizione invocando il dovere di sollecitudine (punto 43). Il primo motivo è stato dunque respinto.

15 Con il secondo motivo la signora Kuchlenz-Winter ha sostenuto che il suo diritto di circolare liberamente nella Comunità era notevolmente limitato per il fatto che, se avesse lasciato il Lussemburgo, ella avrebbe perduto la sola copertura contro il rischio di malattia di cui beneficiava.

16 Al riguardo il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell'art. 8 A del Trattato CE, la libera circolazione delle persone è soggetta alle limitazioni e alle condizioni previste, tra l'altro, dal diritto derivato. Esso ha rilevato che nel caso delle persone che, come la signora Kuchlenz-Winter, non sono lavoratori in attività, l'esistenza di un'assicurazione malattia non era, come sosteneva la ricorrente, una conseguenza del diritto alla libera circolazione (punti 47 e 48).

17 Il Tribunale ha concluso che la questione della copertura della ricorrente ad opera di un regime di assicurazione malattia del quale essa poteva beneficiare risiedendo nel suo paese d'origine non può essere collegata al principio della libera circolazione, come sancito dal Trattato ed attuato dal diritto derivato (punto 50). Anche questo motivo è stato pertanto disatteso dal Tribunale.

18 Con il terzo motivo la signora Kuchlenz-Winter aveva sostenuto che il rifiuto di accordarle il beneficio della copertura dei rischi di malattia nell'ambito del regime comune costituiva una violazione del principio della parità di trattamento, nella misura in cui gli ex membri della Commissione, della Corte di giustizia, del Tribunale e della Corte dei conti continuano a beneficiare di tale copertura qualora non siano coperti da un altro regime pubblico di assicurazione malattia [regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 29 luglio 1991, n. 2426, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE-n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici e degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, ed il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 222, pag. 1)].

19 Al riguardo il Tribunale ha ricordato che il principio di parità di trattamento è violato qualora due categorie di soggetti, la cui situazione di fatto e di diritto non presenti differenze essenziali, si vedono applicare un trattamento diverso (punto 55). Nel caso di specie esso ha considerato che, dato che il rapporto che lega i dipendenti di ruolo alle istituzioni non è limitato nel tempo, la situazione dei dipendenti di ruolo non era la stessa di quella delle persone considerate dal regolamento n. 2426/91, il cui mandato è limitato nel tempo (punti 56 e 57). Il Tribunale ha quindi concluso che non vi era alcuna violazione del principio di parità di trattamento.

20 Con il quarto e ultimo motivo la signora Kuchlenz-Winter aveva sostenuto che il suo diritto alla metà della pensione di anzianità del suo ex coniuge, derivante dalla normativa tedesca in materia di divorzio, le attribuiva un diritto autonomo a pensione e che pertanto la Commissione aveva l'obbligo di accordarle il beneficio della copertura del regime comune.

21 Il Tribunale ha constatato che la sfera d'applicazione del regime comune rientra nella competenza del legislatore comunitario e che la pronuncia di un giudice di uno Stato membro non può avere l'effetto di attribuire una qualità le cui modalità di acquisizione sono stabilite da atti comunitari (punto 64). Dal momento che la signora Kuchlenz-Winter non soddisfaceva i requisiti per l'acquisizione di una pensione prescritti dallo statuto (punti 61-63), quest'ultimo motivo è stato respinto.

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado

22 Nel presente ricorso la signora Kuchlenz-Winter chiede alla Corte l'annullamento della sentenza del Tribunale e la condanna della Commissione alle spese dei due giudizi. Essa sostiene che il Tribunale ha erratamente valutato le questioni di diritto sollevate dai quattro motivi di ricorso.

23 La Commissione chiede alla Corte, in via principale, che il ricorso venga dichiarato manifestamente irricevibile sulla base dell'art. 119 del suo regolamento di procedura e, in subordine, che esso venga dichiarato manifestamente infondato. La Commissione chiede altresì alla Corte la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.

Giudizio della Corte

24 Ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza procedere alla trattazione orale.

25 Inoltre, ai sensi dell'art. 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e deve fondarsi su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. L'art. 112, n. 1, lett c), del regolamento di procedura precisa che l'atto d'impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto dedotti.

26 Risulta da queste due disposizioni che il ricorso contro una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi della sentenza contestati nonché gli argomenti di diritto addotti a sostegno della domanda di annullamento della stessa.

27 Secondo una giurisprudenza costante, non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa (v. ordinanza 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione, Racc. pag. I-4379, punto 13).

28 Quanto al primo motivo relativo alla violazione del dovere di sollecitudine, la ricorrente ritiene che il Tribunale non abbia rispettato l'obbligo dei giudici comunitari di far evolvere il diritto. Ciononostante, ella non precisa il fondamento di questo preteso obbligo e non ne indica con chiarezza il contenuto. Da una parte, la ricorrente sostiene che tale obbligo avrebbe dovuto condurre il Tribunale a modificare la normativa comunitaria vigente per attribuirle la possibilità di fruire del regime comune. D'altra parte ella sostiene che i giudici comunitari, in forza di detto obbligo, devono richiamare l'attenzione delle istituzioni comunitarie sulle lacune e sulle deficienze della normativa comunitaria al fine di indurre le istituzioni stesse a modificare quest'ultima.

29 A tal proposito è sufficiente rilevare che le istituzioni e gli organi comunitari debbono agire entro i limiti dei poteri loro attribuiti dagli atti comunitari e che non spetta ai giudici comunitari modificare la normativa in vigore. Inoltre, i giudici comunitari non sono tenuti a manifestare il proprio parere sull'opportunità di modificare detta normativa. Il primo motivo, pertanto, è manifestamente infondato.

30 Con il secondo motivo la ricorrente fa valere che il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri è incondizionato e non può essere limitato dal fatto che il legislatore comunitario non abbia ancora adottato una normativa concernente la categoria di persone di cui ella fa parte. La ricorrente sostiene inoltre che una limitazione di tale diritto costituisce una discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

31 Occorre rilevare in proposito che, come emerge dal punto 44 della sentenza impugnata, la ricorrente si limita essenzialmente a ripetere gli argomenti presentati dinanzi al Tribunale. Ella inoltre non adduce alcun argomento per dimostrare che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel constatare l'impossibilità per la ricorrente stessa di invocare il principio della libera circolazione delle persone per continuare a fruire del regime comune quando invece essa non rispondeva più alle condizioni di iscrizione a quest'ultimo. Ne consegue che il secondo motivo è manifestamente irricevibile.

32 Quanto al terzo motivo, relativo alla violazione del principio di parità di trattamento, la ricorrente asserisce che non esiste alcuna differenza fondamentale tra i dipendenti di ruolo e le persone considerate dal regolamento n. 2426/91, dal momento che i rapporti che legano quest'ultima categoria di persone alle istituzioni possono essere abbreviati per ragioni diverse e che lo stesso vale per i dipendenti di ruolo.

33 In proposito si deve rilevare che l'argomento addotto dalla ricorrente non rimette in questione la valutazione del Tribunale secondo la quale la situazione dei dipendenti di ruolo non è la stessa di quella dei soggetti considerati dal regolamento n. 2426/91, il cui mandato è limitato nel tempo e, pertanto, non vi è stata violazione del principio di parità di trattamento. Ne consegue che questo motivo è manifestamente infondato.

34 Infine, con il quarto motivo, relativo all'esistenza in capo alla ricorrente di un diritto autonomo a pensione, essa sostiene che il Tribunale si è erroneamente basato sulle decisioni pronunciate nell'ambito del suo divorzio, mentre il fondamento del diritto di cui trattasi sarebbe la ripartizione compensativa dei diritti a pensione prevista dal Bürgerliches Gesetzbuch. La ricorrente fa valere inoltre che la Comunità ha già riconosciuto tale diritto continuando a versarle parte della pensione di anzianità del suo ex coniuge.

35 A questo proposito occorre rilevare che la questione se la ripartizione compensativa dei diritti a pensione risulti dalla pronuncia di un giudice nazionale, da un accordo tra i coniugi o se derivi direttamente dalla normativa nazionale non è determinante ai fini della valutazione del motivo dedotto. Detta ripartizione non può avere l'effetto di attribuire alla ricorrente un diritto a pensione che dipende da modalità previste dallo Statuto. La circostanza che la pensione venga versata direttamente alla ricorrente dalle istituzioni della Comunità non conduce a diversa conclusione. Pertanto, il quarto motivo è manifestamente infondato.

36 Di conseguenza, in applicazione dell'art. 119 del regolamento di procedura, il ricorso contro la sentenza del Tribunale dev'essere dichiarato in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

Sulle spese

37 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Per le ragioni indicate dal Tribunale, vale a dire che il ricorso è diretto all'annullamento di un atto che pone termine a diritti che la ricorrente derivava dallo Statuto in forza del suo matrimonio con un dipendente, la controversia rientra nell'art. 70 del suddetto regolamento, a norma del quale le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause di personale restano a loro carico. Tuttavia, ai sensi dell'art. 122, secondo comma, di detto regolamento, l'art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte da un dipendente di ruolo o da un altro agente contro l'istituzione da cui dipende. Essendo rimasta soccombente in sede di impugnazione, la ricorrente dev'essere quindi condannata alle spese del presente giudizio.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese del presente giudizio.

Lussemburgo, 8 ottobre 1998

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Quarta Sezione

P. J. G. Kapteyn